



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

11638

Roma, - 4 NOV 2021

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
*Dipartimento per le politiche europee*  
*Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE*

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

SEDE

**Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010. Relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012.**

Con riferimento alla proposta di regolamento in oggetto, sentito il Dipartimento del tesoro, si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza.

II CAPO DELL'UFFICIO



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010

- Codice della proposta: COM(2021) 421 del 20/07/2021
- Codice interistituzionale: 2021/0240 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

La presente proposta di regolamento si colloca nell'ambito di un unico *corpus* normativo europeo (pacchetto legislativo o AML Package) e si fonda sulle direttive antiriciclaggio attualmente vigenti. Con essa, il Legislatore comunitario intende rafforzare ulteriormente l'*acquis* comunitario in materia, puntando a una più omogenea applicazione delle norme antiriciclaggio che preservi in maniera più efficace la integrità del sistema finanziario sovranazionale.

Il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione europea contempla la negoziazione e successiva approvazione di quattro importanti strumenti legislativi:

- una proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la presente proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/8496;
- una proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (Anti Money-Laundering Authority - AMLA); e
- una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle cripto-attività.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

L'AML Package rispetta e attua l'Action Plan presentato dalla Commissione europea il 7 maggio del 2020 per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In tale piano d'azione, che ha trovato il supporto del Parlamento e del Consiglio ECOFIN<sup>1</sup>, la Commissione si è impegnata ad adottare misure volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la loro attuazione e ha definito sei priorità o pilastri:

1. garantire l'effettiva attuazione del quadro esistente dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
2. istituire un corpus normativo unico dell'UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
3. realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
4. istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria (FIU);
5. attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale;
6. rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

#### **La nuova Proposta di Regolamento**

La presente proposta istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA" o "l'Autorità"). Questa nuova Autorità europea è essenziale per affrontare le attuali carenze in materia di supervisione AML/CFT riscontrate nell'Unione: la supervisione AML/CFT all'interno dell'UE è attualmente esercitata dagli Stati membri.

Le novità della nuova proposta di regolamento riguardano i seguenti ambiti:

- l'istituzione della nuova Autorità e il suo status giuridico;
- i compiti e i poteri dell'Autorità;
- l'organizzazione dell'Autorità;
- le disposizioni finanziarie;
- le disposizioni generali e finali.

#### **Istituzione, status giuridico e definizioni (art.1-4)**

<sup>1</sup> Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo — piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686 (RSP)), P9\_TA(2020)0204.

Conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, 12608/20.



Viene istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo avente la forma di un'agenzia decentrata dell'UE. Si tratta di un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica il cui obiettivo è prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo nell'Unione, contribuendo a rafforzare la supervisione e a migliorare la cooperazione tra le FIU e le autorità di supervisione. La decisione in merito alla sede dell'Autorità non è ancora stata definita.

#### **Compiti e poteri dell'Autorità (art.5-44)**

Sono enunciati, nello specifico, i compiti e i poteri dell'Autorità con riferimento ai seguenti ambiti: i soggetti obbligati selezionati per la supervisione diretta da parte dell'AMLA; il rapporto con i supervisori nazionale del settore finanziario e di quello non finanziario; un coordinamento più rafforzato con le attività di intelligence finanziaria.

**L'Autorità europea diventa il fulcro del sistema di supervisione AML/CFT europeo e promuove la cooperazione e un più stretto coordinamento tra le autorità di supervisione AML/CFT nazionali.**

L'Autorità elaborerà una propria metodologia valida a livello europeo per la valutazione del rischio a livello del singolo soggetto obbligato e di gruppo e sarà competente della vigilanza AML/CFT diretta di quelle istituzioni finanziarie e bancarie che, per le loro dimensioni, il carattere cross-border delle attività svolte e il livello di rischiosità, necessitano di un controllo più accentrato e più efficace.

A tale fine, è previsto un assessment preliminare, a cadenza periodica, per individuare le istituzioni da sottoporre a supervisione diretta:

I poteri dell'autorità saranno diretti alla richiesta di informazioni, allo svolgimento di indagini e di ispezioni sino alla applicazione di sanzioni sul soggetto obbligato inadempiente.

L'Autorità eserciterà altresì poteri di supervisione indiretta sulle autorità di vigilanza AML/CFT nazionali, favorendo, con misure di intervento più incisive, una adeguata applicazione della regolamentazione antiriciclaggio a livello di ciascun Stato membro.

A tal fine, per mezzo di una procedura che prevede la decisione finale della Commissione, l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) potrà intimare alle Autorità nazionali di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio alle carenze individuate, e nel caso di inadempimento e potrà sostituirsi a quest'ultima nell'esercizio delle attività necessarie di vigilanza.

La supervisione accentrata dell'AMLA verrà esercitata mediante l'ausilio di gruppi tecnici congiunti che vedranno la partecipazione delle autorità nazionali.

Per quanto concerne i poteri sanzionatori, l'Autorità avrà il potere di imporre sanzioni amministrative a persone giuridiche che infrangono la normativa antiriciclaggio fino a un massimo del 10 % del fatturato o di 10 milioni di EUR, a seconda di quale dei due importi sia superiore.

Per quanto concerne la supervisione indiretta sui soggetti obbligati non selezionati, in primis l'Autorità valuterà periodicamente le attività svolte a livello nazionale, verificando che queste si rivelino nel loro complesso adeguate ed efficaci. Inoltre, promuove standards comuni elevati, coordinando lo scambio di informazioni tra i Paesi membri, specie per quanto riguarda la comunicazione tempestiva di criticità che possano emergere in relazione a un determinato settore.



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

Il Legislatore comunitario interviene, per la prima volta e in maniera più graduale, sulla supervisione del settore non finanziario, per promuovere tra le autorità competenti una maggiore efficacia della loro azione di controllo; ciò implicherà un coordinamento con gli organismi di autoregolamentazione (*self-regulatory bodies*).

Per quanto concerne le FIU degli Stati membri, l'Autorità, tramite un apposito Meccanismo promuoverà analisi congiunte con la partecipazione delle Unità di intelligence finanziaria europee, secondo best practice e standard comuni da definire per una più efficace individuazione dei fenomeni di riciclaggio transfrontalieri.

Per agevolare la condivisione di informazioni, la piattaforma FIU.net sarà gestita dall'AMLA.

In sintesi, tra i poteri dell'AMLA, si annoverano: la possibilità di adottare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della legislazione primaria, nonché di predisporre raccomandazioni e orientamenti indirizzate ai soggetti obbligati, ai supervisori AML/CFT o alle FIU. Nel contesto della supervisione diretta, l'Autorità avrà il potere di adottare provvedimenti vincolanti, aventi natura amministrativa, comprese le sanzioni pecuniarie con effetto diretto sul singolo soggetto obbligato. Nel contesto della sorveglianza indiretta, l'Autorità avrà il potere di incidere con maggiore forza sul corretto esercizio dell'azione svolta dalle competenti autorità nazionali.

#### **Organizzazione dell'Autorità (art. 45-65)**

La struttura dell'Autorità prevede: un consiglio generale, un comitato esecutivo, un presidente dell'Autorità, un direttore esecutivo, una commissione amministrativa del riesame. Quindi vi saranno due organi direttivi collegiali, ossia un comitato esecutivo, costituito da cinque membri indipendenti a tempo pieno più il presidente dell'Autorità, e un consiglio generale costituito da rappresentanti degli Stati membri. Il consiglio generale avrà una duplice formazione: la prima, relativa alla supervisione, comprenderà le autorità pubbliche responsabili della sorveglianza antiriciclaggio, la seconda, relativa alle attività di intelligence, farà riferimento alle autorità di intelligence degli Stati membri. Entrambe le formazioni del consiglio generale saranno presiedute dal presidente dell'Autorità.

Il consiglio generale - nella sua duplice funzione di supervisione antiriciclaggio e di intelligence finanziaria - agisce in piena indipendenza. Ad esso spetta la adozione degli strumenti normativi, di volta in volta richiesti, compresi gli schemi di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni, e i pareri diretti al comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo è l'organo direttivo a cui è assegnata l'attuazione delle decisioni, comprese quelle riguardanti il bilancio e altre questioni relative all'amministrazione, alla organizzazione e al funzionamento dell'Autorità.

L'Autorità avrà un presidente e un direttore esecutivo. Il presidente, con funzione di rappresentanza dell'Autorità, sarà competente per la preparazione del lavoro del consiglio generale e del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo sarà incaricato della gestione ordinaria, compresa la esecuzione del bilancio, le risorse umane e gli approvvigionamenti.

La commissione amministrativa del riesame è incaricata di esaminare eventuali ricorsi contro le determinazioni dell'Autorità; in secondo grado, le decisioni della commissione amministrativa del



riesame saranno impugnabili innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

**Disposizioni finanziarie (art.64-72)**

L'Autorità redigerà un progetto di bilancio annuale e la Corte dei Conti europea sarà competente per la revisione contabile. Il finanziamento dell'Autorità sarà parzialmente a carico dei soggetti obbligati - individuati in un successivo atto delegato - attraverso l'applicazione di una fee commisurata ai costi sostenuti

**Disposizioni generali e finali (art.73-93)**

I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità sono soggetti all'obbligo di segreto professionale; altresì si applica il regime di immunità e privilegi dei funzionari dell'Unione europea.

L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con le altre autorità europee, anche con quelle che non sono preposte all'antiriciclaggio. La stessa può stipulare accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi.

Le competenze dell'Autorità bancaria europea nel settore AML/CFT sono rimosse e trasferite all'AMLA.

L'Autorità sarà istituita all'inizio del 2023 e l'attività di supervisione diretta comincerà all'inizio del 2026. Una valutazione sarà effettuata entro dicembre 2029.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 114, TFUE, che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni appropriate per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta mira, nello specifico, a rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari, minacciato dal riciclaggio di proventi illeciti e dal finanziamento del terrorismo.

Con riferimento alla scelta del tipo di atto giuridico, la proposta assume la forma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, strumento necessario per la creazione di una nuova agenzia dell'UE.

**2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, par. 3, TUE, in relazione al



perseguimento degli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno. Segnatamente, tali obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, potendo invece essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, in particolare alla luce della dimensione internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che rende necessario un approccio normativo omogeneo, per una più stretta cooperazione tra le autorità di supervisione competenti. È necessario un maggiore coordinamento a livello di Unione, compresa una componente di supervisione diretta dell'UE sui soggetti più rischiosi in modo da affrontare le questioni transfrontaliere e massimizzare la capacità del sistema finanziario dell'UE di prevenire e individuare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La natura transfrontaliera del riciclaggio e/o del finanziamento del terrorismo richiede un'azione attuata a livello unionale per realizzare una maggiore cooperazione tra i supervisori e le FIU. Le opzioni che prevedono l'assoggettamento di tutti gli enti finanziari di grandi dimensioni o transfrontalieri alla supervisione AML/CFT a livello UE e la creazione di una FIU a livello UE sono state respinte in quanto considerate sproporzionate.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto lo stesso risponde alla necessità di definire un quadro normativo europeo armonizzato nel settore della vigilanza AML/CFT. La proposta di regolamento persegue infatti i seguenti obiettivi:

- realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;
- istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria.

Il progetto riveste un carattere di urgenza, alla luce dei recenti scandali bancari, i quali hanno dimostrato le inefficienze del sistema di vigilanza transfrontaliero. Per affrontare le carenze riscontrate, l'Autorità diventerà il fulcro di un sistema integrato di supervisione AML/CFT, composto dall'Autorità stessa e dalle autorità nazionali aventi un mandato in materia di supervisione AML/CFT.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, a tal riguardo gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di una metodologia comune e



coerente per valutare e individuare i rischi in risposta al questionario mirato diffuso dalla Commissione nel contesto della consultazione pubblica avviata in occasione dell'adozione del piano d'azione del 7 maggio 2020. L'istituzione di una nuova agenzia europea di supervisione risponde all'esigenza di creare un sistema di vigilanza europeo che si raccordi con gli operatori nei diversi Stati membri, al fine di rafforzare la rete di controllo delle operazioni economico-finanziarie. In particolare, la proposta di regolamento intende anche ridurre i rischi di frammentazione del mercato unico, di potenziale arbitraggio normativo e di *regulatory gap*. A fronte di ciò, la proposta di regolamento fornisce strumenti di tutela che siano uniformi in tutti gli Stati membri.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta è oggetto di procedura legislativa ordinaria e assumerà la forma di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, gli articoli 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 e 87 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La proposta di regolamento è stata oggetto di una presentazione, a cura della Commissione europea, il 20 luglio 2021, in occasione della quale si è svolto anche il primo *meeting* del *Working Party* al quale partecipano, in qualità di membri, esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

I successivi incontri del *Working Party convocato in seno al Consiglio* hanno sino ad ora riguardato i temi di seguito riportati:

*Scope of action, definitions and Tasks and powers (Art. 1-6), AML/CFT supervisory system (Art. 7-11), Identification of SOEs (Art. 12-13), Joint supervisory teams and cooperation and Supervisory powers (Art. 14-16 e Art. 17-20).*

Le attività di disamina delle singole disposizioni della proposta di regolamento, di definizione della posizione italiana e di redazione delle risposte ai quesiti presentati in occasione dei *Working Party* sono state condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un costante coordinamento e collaborazione con Banca d'Italia e UIF, nella loro qualità di autorità di settore e in relazione all'incidenza della proposta su profili di competenza delle stesse.

In linea generale, la delegazione italiana si è espressa a favore della creazione della nuova Agenzia europea antiriciclaggio, nella sua duplice veste di supervisione AML/CFT e di coordinamento del meccanismo di intelligence di competenza delle FIU nazionali.

Giova ribadire che la supervisione diretta non potrà almeno nei primi anni di vita coprire i soggetti non finanziari come i professionisti. Non ci saranno le risorse neanche per tutti i soggetti finanziari e per questo ci sarà in via preliminare un percorso selettivo i cui criteri sono oggetto di





Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

negoziazione. Siamo a favore di un approccio graduale cominciando la supervisione accentrata dal settore finanziario.

Al contempo, nel corso della negoziazione innanzi al Consiglio, alcuni rilievi di sostanza sono stati sollevati in merito ad alcune disposizioni contenute nella Proposta della Commissione.

Tra queste, ricordiamo gli articoli 12 e 13 che definiscono il perimetro della supervisione diretta: in un'ottica risk-based, la nostra delegazione si è espressa a favore di una più ampia copertura dei soggetti obbligati che ricomprenda tutti coloro che esercitino attività bancarie e finanziarie realizzate, anche in forma di gruppo, in virtù di libera prestazione di servizi e non soltanto attraverso la libertà di stabilimento di sedi fisiche. Sui criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre a vigilanza accentrata è attualmente in esame un *dossier* specifico alla cui redazione la nostra delegazione sta partecipando nell'intento di consolidare una posizione comune da presentare al Consiglio.

Un altro tema importante riguarda la governance della nuova Autorità nella sua duplice funzione di supervisione AML/CFT e di coordinamento del meccanismo FIU. Su questo punto, la delegazione italiana ha dato il proprio *endorsement* a un dossier, condiviso da altri Paesi, che introduce delle integrazioni alla proposta legislativa dirette a perfezionare la struttura di governance, superando alcune criticità in essa presenti e garantendo che la duplice funzione svolta dall'AMLA preservi i requisiti di indipendenza e confidenzialità che devono contraddistinguere il braccio dell'AMLA dedicato all'intelligence (FIU General Board).

Un'altra questione rilevante riguarda la **decisione sulla sede** della nuova Autorità europea antiriciclaggio.

Già altri Paesi europei hanno - in modo informale o indiretto - cominciato a proporsi per la nuova sede di AMLA (Francia, Germania, Polonia).

La candidatura italiana per l'autorità di vigilanza potrebbe essere promossa a livello politico in seno all'Unione, dopo aver individuato con un processo interno coordinato dalla PCM in collaborazione con il MAECI, MEF e la Banca d'Italia la città più idonea ad offrire le condizioni più competitive e la logistica più favorevole per la residenza dei funzionari europei (all'inizio ca 250).

In questo contesto, **l'ABI ha rivolto al Premier Draghi, con lettera del 9 giugno 2021, l'invito a proporre l'Italia come sede della nuova Agenzia, senza indicazione della città al momento.**

L'iniziativa sarebbe motivata dal ruolo centrale dell'Italia nel settore antiriciclaggio. L'Italia difatti ha da sempre svolto un ruolo trainante in queste materie, **sia a livello comunitario che internazionale**, consolidato dai risultati in concreto raggiunti, non solo in termini di valutazioni internazionali ma piuttosto di successi nel contrasto alla criminalità organizzata, al riciclaggio e nella prevenzione del terrorismo domestico e internazionale. **Il ruolo della UIF**, oltre naturalmente quello della **Banca d'Italia**, nell'ottenimento del riconoscimento internazionale è sempre stato il nostro punto di forza rispetto ad altri paesi, europei ed extra UE. Abbiamo inoltre un'esperienza unica sviluppata dalla nostra **Guardia di Finanza**, come corpo specializzato nelle investigazioni finanziarie, la cui eccellenza è riconosciuta in ambito europeo e internazionale. Non da ultimo, a livello extra UE, l'Italia si è sempre distinta come uno dei paesi con i migliori sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; a conferma di ciò, in ambito FATF-GAFI l'Italia ha ricevuto un rating molto soddisfacente nel 2016 e in successive valutazioni



correlate.

La lettera di ABI al Premier Draghi dello scorso 9 giugno interviene in questo contesto, evidenziando come in Germania abbia già sede la Banca Centrale Europea, in Francia l'Autorità Bancaria Europea, mentre l'Italia ospita "solamente" l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) a Parma e l'ETF (Fondazione Europea per Formazione) a Torino.

L'Italia si potrebbe dunque candidare ad ospitare la sede della nuova Agenzia AML (con probabile partenza operativa dal 2025). La proposta regolamentare sulla nuova Agenzia dovrà prevedere una procedura di selezione in cui, come accaduto per la collocazione dell'EBA post-Brexit, si valuteranno le offerte provenienti dai paesi, in base ad una serie di criteri logistici e requisiti organizzativi. La candidatura italiana per l'autorità di vigilanza dovrebbe essere promossa a livello politico in seno all'Unione, dopo aver individuato con un processo interno la città più idonea a offrire le condizioni più competitive.

A tal fine, potrebbe essere promossa presso la Presidenza del Consiglio l'istituzione di una task force composta da rappresentanti delle autorità competenti di settore e il MAECI, per avviare l'interlocuzione con l'Unione europea e valutare quale città italiana sia la più adeguata per la proposta, rispetto ai criteri logistici che la Commissione analizza solitamente per la scelta del Paese ospitante.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Quando il personale sarà a pieno regime, si prevede una dotazione organica complessiva di 250 persone.

L'Autorità assumerà altresì la gestione di due infrastrutture già esistenti: la banca dati AML/CFT, attualmente gestita dall'Autorità bancaria europea; e la rete di comunicazione sicura per le FIU, FIU.net. Tali due infrastrutture sono già finanziate dal bilancio dell'UE. La loro incidenza complessiva sul bilancio dell'UE dovrebbe quindi variare soltanto nella misura in cui vengono sviluppate funzionalità aggiuntive e altri miglioramenti.

La spesa annua totale dell'Autorità a pieno regime è stata calcolata ammontare a 45,6 milioni di EUR, di cui circa tre quarti dovrebbero essere finanziati dalle commissioni versate da soggetti obbligati. L'Autorità sarà istituita all'inizio del 2023, la supervisione diretta inizierà all'inizio del 2026, e l'Autorità raggiungerà quindi la sua piena dotazione di risorse alla fine del 2025; il 2026 sarà il primo anno in cui l'Autorità sarà pienamente dotata di risorse.

In ogni caso, la duplice combinazione di entrambe le funzioni (supervisione e coordinamento delle FIU) in seno alla stessa autorità sarebbe una opzione economicamente più vantaggiosa rispetto alla scelta di creare due agenzie distinte.



## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La presente proposta è un'iniziativa volta a creare una nuova agenzia dell'UE e non abroga o semplifica alcuna legislazione esistente. È stato esaminato se le agenzie dell'UE esistenti sarebbero state in grado di assumere l'intera gamma di compiti proposti per la nuova Autorità antiriciclaggio ed è stato concluso che, per ragioni giuridiche e di altra natura, ciò non era facilmente realizzabile.

Per quanto riguarda la semplificazione, si può osservare che i soggetti finanziari transfrontalieri a rischio elevato che saranno sottoposti a supervisione diretta non dovranno più interfacciarsi in via bilaterale con i singoli supervisori nazionali, una circostanza questa che semplificherà e armonizzerà più fortemente la supervisione antiriciclaggio nel suo complesso. Allo stesso modo, la creazione di un meccanismo di coordinamento delle FIU semplificherà e agevolerà la cooperazione tra le stesse.

Come conseguenza, la proposta potrà generare effetti positivi sull'ordinamento nazionale, non solo in termini di efficacia del nostro sistema di vigilanza ma anche in termini di costi per assicurare una adeguata supervisione degli enti transfrontalieri.

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proposta di regolamento prevede il raccordo della Autorità europea con le autorità nazionali competenti (es. Banca d'Italia e UIF). Ciò potrà comportare dei costi di adeguamento per le autorità nazionali di supervisione, in relazione alla predisposizione di strutture, sistemi e procedure, nonché all'individuazione delle risorse umane dedicate da attingere all'interno della organizzazione interna della pubblica amministrazione.

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta potrà generare effetti positivi sulle attività dei cittadini e delle imprese, derivanti dai seguenti elementi di novità:

- definizione di un quadro giuridico armonizzato, volto alla definizione di una disciplina comune a livello UE che incrementa il livello di protezione dei cittadini europei dalle alterazioni del mercato interno legate al riciclaggio e una maggiore sicurezza dal rischio di finanziamento del terrorismo;
- maggiore certezza del diritto per cittadini e imprese che dovranno realizzare operazioni economico-finanziarie cross-border;
- più accentuata tutela del mercato unico, della concorrenza e della libera prestazione dei servizi e dei capitali;



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

- protezione dei diritti fondamentali da parte dell'UE. L'Autorità sarà soggetta al regolamento in materia di protezione dei dati personali.

### **Altro**

L'Autorità sarà un'agenzia decentrata dell'Unione creata ex novo, finanziata in parte dal bilancio dell'UE e in parte dalle commissioni imposte ai soggetti obbligati che saranno sottoposti a supervisione diretta o indiretta da parte dell'Autorità. La metodologia per la selezione dei soggetti tenuti a versare tali commissioni, così come i criteri per la determinazione del loro ammontare, sarà stabilita in un atto delegato della Commissione.

Le risorse umane e di bilancio di cui l'Autorità necessita sono determinate dalla missione ad essa affidata distinta in tre ambiti principali:

- supervisione diretta di un parte rilevante del settore finanziario;
- supervisione indiretta sulle autorità nazionali di supervisione e sugli organi di autoregolamentazione per il settore non finanziario;
- un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria dell'UE.

**Tabella di corrispondenza  
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010

- **Codice della proposta:** COM(2021) 421 del 20/07/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0240 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Regolamento (UE) 2021/0239	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1 (par. 1-3)	N.A.	<p>La presente proposta istituisce a partire dal 1° gennaio 2023 l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA" o "l'Autorità"). Questa nuova autorità europea è essenziale per affrontare le attuali carenze in materia di supervisione AML/CFT riscontrate nell'Unione: i recenti casi di presunto riciclaggio che coinvolgono enti creditizi dell'UE dimostrano che l'approccio a situazioni transfrontaliere non è stato coerente finora.</p> <p>L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno:</p> <p>a) prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;</p>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>b) contribuendo ad individuare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione;</p> <p>c) assicurando una supervisione di qualità elevata;</p> <p>d) contribuendo a una convergenza in materia di supervisione;</p> <p>e) contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di flussi di denaro o attività transfrontalieri sospetti;</p> <p>f) sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti.</p>
Articolo 2	N.A.	<p>L'articolo contiene le definizioni necessarie per comprendere gli articoli successivi.</p> <p>Viene introdotto il concetto di "soggetto obbligato selezionato", ovvero l'ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità.</p>
Articolo 3 (par. 1-3)	N.A.	<p>L'AMLA è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica, può stare in giudizio ed è rappresentato dal suo Presidente.</p>
Articolo 4	N.A.	<p>La decisione in merito alla sede dell'Autorità non è ancora stata adottata.</p>



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

Articolo 5 (par. 1-6)	N.A.	<p>L'Autorità svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) monitorare gli sviluppi nel mercato interno;</li><li>b) monitorare gli sviluppi in paesi terzi;</li><li>c) raccogliere informazioni dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione;</li><li>d) istituire una banca dati centrale AML/CFT;</li><li>e) analizzare le informazioni raccolte;</li><li>f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni;</li><li>g) sostenere, agevolare e rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni;</li><li>h) intraprendere ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi.</li></ul> <p>L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti di <b>soggetti obbligati selezionati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) garantire il rispetto a livello di gruppo degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati selezionati;</li><li>b) effettuare revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo;</li><li>c) partecipare alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi dei supervisori;</li><li>d) sviluppare e mantenere aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati.</li></ul>
-----------------------	------	---



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei **supervisor del settore finanziario**:

- a) tenere un elenco aggiornato dei supervisor del settore finanziario all'interno dell'Unione;
- b) effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisor del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati;
- c) svolgere valutazioni delle strategie, delle capacità e delle risorse dei supervisor del settore finanziario in materia di AML/CFT;
- d) agevolare il funzionamento dei collegi di supervisor del settore finanziario in materia di AML/CFT;
- e) contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione;
- f) coordinare gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisor del settore finanziario dell'Unione;
- g) fornire assistenza ai supervisor del settore finanziario.

L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei supervisor del settore **non finanziario**:

- a) tenere un elenco aggiornato dei supervisor;
- b) coordinare le verifiche *inter pares* delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT;
- c) richiedere ai supervisor del settore non finanziario di indagare in merito a





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>possibili violazioni degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati;</p> <p>d) effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;</p> <p>e) contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione;</p> <p>f) fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario;</p> <p>L'Autorità svolge i seguenti compiti per quanto concerne le FIU:</p> <p>a) sostenere e coordinare il lavoro delle FIU; b) contribuire all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU;</p> <p>c) sviluppare metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di tali analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri;</p> <p>d) istituire, coordinare, organizzare e agevolare lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;</p> <p>e) sviluppare e mettere a disposizione delle FIU servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net;</p> <p>f) sviluppare, condividere e promuovere le conoscenze di</p>
--	--	---



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette;</p> <p>g) fornire formazione e assistenza specializzata alle FIU;</p> <p>h) sostenere l'interazione delle FIU con i soggetti obbligati;</p> <p>i) preparare e coordinare le valutazioni di minacce, le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.</p>
Articolo 6 (par. 1-4)	N.A.	<p>Nei confronti dei <u>soggetti obbligati selezionati</u>, l'Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine, del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.</p> <p>Altresì può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti selezionati.</p> <p>Per quanto concerne <u>i supervisori e le autorità di supervisione</u>, l'Autorità dispone dei seguenti poteri: a) richiedere la presentazione di qualsiasi informazione o documento, b) emanare orientamenti e raccomandazioni; c) emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati.</p> <p>Per quanto concerne le FIU negli</p>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>Stati membri, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:</p> <p>a) richiedere alle FIU dati e analisi che siano pertinenti per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi AML;</p> <p>b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;</p> <p>c) ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per il coordinamento di analisi congiunte;</p> <p>d) emanare orientamenti e raccomandazioni.</p> <p>L'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, progetti di norme tecniche di attuazione, orientamenti, raccomandazioni, pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione.</p>
Articolo 7 (par. 1-2)	N.A.	L'Autorità – che è sottoposta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni - è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.
Articolo 8 (par. 1-3)	N.A.	L'Autorità elabora e gestisce una metodologia di supervisione antiriciclaggio aggiornata e armonizzata che descrive in dettaglio l'approccio basato sul rischio per la supervisione di



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		soggetti obbligati nell'Unione.
Articolo 9 (par. 1-6)	N.A.	<p>Le verifiche tematiche nella supervisione AML/CFT (in tutta l'Unione) consentono di individuare e confrontare il livello di esposizione ai rischi e le tendenze in relazione ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione.</p> <p>L'Autorità, insieme alle autorità di supervisione, esamina la necessità e la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario di tali verifiche tematiche e agevola lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità di supervisione che effettuano tali verifiche tematiche.</p>
Articolo 10 (par. 1-7)	N.A.	<p>L'Autorità può elaborare, se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione;</li><li>b) strumenti e metodi pratici per l'assistenza reciproca.</li></ul>
Articolo 11 (par. 1-4)	N.A.	<p>L'Autorità assumerà dall'Autorità bancaria europea (ABE) la banca dati antiriciclaggio che tale autorità era stata incaricata di produrre a norma del regolamento (UE) 2019/2175 (regolamento di revisione delle autorità europee di vigilanza); tale regolamento ha esteso la competenza dell'ABE nel settore dell'AML/CFT. Le informazioni della banca dati consentirebbero all'Autorità di</p>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		reagire tempestivamente a potenziali debolezze e casi di non conformità da parte di soggetti obbligati non selezionati. L'Autorità inoltre dovrebbe rendere tali informazioni selettivamente disponibili a qualsiasi autorità di supervisione all'interno del sistema.
Articolo 12 (par. 1-6)	N.A.	Ai fini della selezione per la supervisione diretta l'Autorità effettua una valutazione periodica di: enti creditizi stabiliti in almeno sette Stati membri; altri enti finanziari che operano in almeno dieci Stati membri. I parametri di riferimento nella metodologia di valutazione si basano su fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione e zone geografiche.
Articolo 13 (par. 1-3)	N.A.	I seguenti soggetti obbligati si qualificano come soggetti obbligati selezionati: a) ogni ente creditizio valutato che presenta un profilo di rischio intrinseco elevato in almeno quattro Stati membri e che è stato sottoposto a supervisione o ad altra indagine pubblica per specifiche violazioni rilevanti in almeno uno di tali Stati membri nei tre anni precedenti; b) ogni ente finanziario valutato che presenti un rischio intrinseco elevato in almeno uno degli Stati



*Ministero  
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>membri in cui è stabilito od opera tramite una filiazione o una succursale e in almeno altri cinque Stati membri in cui opera mediante fornitura diretta di servizi o tramite una rete di agenti rappresentanti.</p> <p>L'Autorità avvia il primo processo di selezione il 1° luglio 2025 e lo conclude entro un mese. La selezione viene effettuata ogni tre anni.</p>
Articolo 14 (par. 1-4)	N.A.	<p>Fatto salvo il potere dell'Autorità di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni comunicate su base continuativa da soggetti obbligati selezionati, i supervisori del settore finanziario forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti.</p>
Articolo 15 (par. 1-5)	N.A.	<p>Un gruppo di supervisione congiunto - composto da personale dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale - è istituito per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato.</p> <p>I compiti di un gruppo di supervisione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) svolgimento di revisioni e valutazioni della supervisione per i soggetti obbligati selezionati;</li><li>b) svolgimento e coordinamento di ispezioni in loco presso i soggetti</li></ul>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>obbligati selezionati e preparazione di relazioni;</p> <p>c) partecipazione alla preparazione di progetti di decisioni applicabili al rispettivo soggetto obbligato selezionato da proporre al consiglio generale e al comitato esecutivo;</p> <p>d) gestione dei contatti con i supervisori del settore finanziario, se necessario, per l'esercizio dei compiti di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui è stabilito un soggetto obbligato selezionato.</p>
Articolo 16 (par. 1-3)	N.A.	<p>L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti conferiti dal presente regolamento.</p>
Articolo 17 (par. 1-2)	N.A.	<p>L'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica o giuridica impiegata da un soggetto obbligato selezionato o appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.</p>
Articolo 18 (par. 1-5)	N.A.	<p>L'Autorità può, previa notifica al supervisore del settore finanziario interessato, effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie nei</p>



*Ministero  
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		locali commerciali delle persone giuridiche (persone giuridiche appartenenti ai soggetti obbligati selezionati). Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.
Articolo 19 (par. 1-2)	N.A.	Se l'ispezione in loco richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'Autorità richiede tale autorizzazione.
Articolo 20 (par. 1-3)	N.A.	L'Autorità dispone di poteri per imporre a qualsiasi soggetto obbligato selezionato di adottare le misure necessarie. Tra i poteri, in capo all'Autorità ci sono ad esempio quello di esigere modifiche della struttura di governance, o di richiedere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, o di proporre il ritiro della licenza di un soggetto obbligato selezionato all'autorità che ha concesso tale licenza.
Articolo 21 (par. 1-10)	N.A.	Se un soggetto obbligato selezionato viola intenzionalmente o per negligenza una decisione vincolante dell'Autorità, quest'ultima può imporre sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 22 (par. 1-4)	N.A.	Il comitato esecutivo impone, mediante decisione, una sanzione per la reiterazione





*Ministero  
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>dell'inadempimento volta ad obbligare:</p> <p>a) un soggetto obbligato selezionato a porre fine a una violazione;</p> <p>b) una persona appartenente ad un soggetto obbligato selezionato a fornire in maniera completa le informazioni richieste;</p> <p>c) una persona appartenente ad un soggetto obbligato selezionato a sottoporsi a indagine. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è efficace e proporzionata.</p>
Articolo 23 (par. 1-2)	N.A.	Prima di prendere qualsiasi decisione che imponga una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento, il comitato esecutivo dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere ascoltate in merito alle conclusioni dell'Autorità.
Articolo 24 (par. 1-3)	N.A.	L'Autorità divulga al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell'inadempimento che è stata inflitta a un soggetto obbligato selezionato, fatto salvo il caso in cui tale divulgazione al pubblico possa causare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Articolo 25 (par. 1-8)	N.A.	L'Autorità nomina al suo interno un gruppo investigativo incaricato delle indagini in merito a



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		determinate violazioni, se sussistono gravi indizi. Tale gruppo investigativo non deve essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e svolge le sue funzioni in maniera indipendente dal comitato esecutivo dell'Autorità.
Articolo 26	N.A.	La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
Articolo 27 (par. 1-5)	N.A.	L'Autorità e i supervisori del settore finanziario adottano accordi per la loro comunicazione nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT, anche per quanto concerne la lingua o le lingue da utilizzare. Qualsiasi documento che un soggetto obbligato selezionato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica sottoposta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità presenta a quest'ultima può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.
Articolo 28 (par. 1-4)	N.A.	L'Autorità effettua valutazioni periodiche delle attività svolte dai supervisori del settore finanziario, valutando altresì i loro strumenti e le loro risorse per assicurare un livello elevato delle norme e delle



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		prassi di supervisione.
Articolo 29 (par. 1-2)	N.A.	L'Autorità assicura che i collegi di supervisione antiriciclaggio siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano in vari Stati membri
Articolo 30 (par. 1-7)	N.A.	I supervisori del settore finanziario notificano all'Autorità le circostanze in cui la situazione di qualsiasi soggetto obbligato non selezionato per quanto concerne l'osservanza degli obblighi applicabili e la sua esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si deteriora rapidamente e significativamente, in particolare se tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo alla reputazione dello Stato membro in cui il soggetto opera, di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme. L'Autorità può chiedere al suo supervisore del settore finanziario di indagare su eventuali violazioni, prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dà seguito alla richiesta, l'Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti all'Autorità medesima.
Articolo 31 (par. 1-9)	N.A.	L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares delle attività



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		dei supervisori del settore non finanziario così da rafforzare l'uniformità e l'efficacia degli esiti in materia di supervisione. L'Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da membri dei supervisori del settore non finanziario.
Articolo 32 (par. 1-7)	N.A.	Se un'autorità di supervisione del settore non finanziario non ha applicato gli atti dell'Unione o la legislazione nazionale, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, l'Autorità interviene. L'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione. Non oltre sei mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità di supervisione nel settore non finanziario una raccomandazione. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità di supervisione nel settore non finanziario informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare.
Articolo 33 (par. 1-4)	N.A.	Allorché una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla notifica iniziale.
Articolo 34 (par. 1-3)	N.A.	L'Autorità assicura che i metodi e le procedure stabiliti per la conduzione delle analisi congiunte siano periodicamente rivisti e aggiornati.
Articolo 35 (par. 1-6)	N.A.	La FIU di ogni Stato membro può delegare un membro del personale all'Autorità. Il mandato dei delegati delle FIU è di tre anni, rinnovabile una volta con il consenso della FIU delegante.
Articolo 36 (par. 1-4)	N.A.	L'Autorità organizza attività volte a promuovere la cooperazione e il lavoro delle FIU.
Articolo 37 (par. 1-5)	N.A.	L'Autorità assicura l'hosting, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo adeguati e senza interruzioni di FIU.net. La piattaforma FIU.net è stata gestita prima da Europol (dal 2016), poi dalla Commissione su base temporanea, in attesa della creazione dell'Autorità. Ciò fa seguito a una decisione del Garante europeo della protezione dei dati del dicembre del 2019 secondo la quale l'hosting di FIU.net da parte di Europol va oltre il mandato di quest'ultima in termini di trattamento dei dati personali.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>Il costo annuale dell'hosting di FIU.net presso la Commissione è di circa 2 milioni di EUR, ma questa è una stima prudente per garantire soltanto un sistema sicuro per il momento. L'Autorità dovrà sviluppare funzionalità aggiuntive per fornire strumenti efficaci per lo scambio di informazioni tra le FIU e il bilancio stimato per il sistema FIU.net in questo caso è quindi di 3 milioni di EUR (a prezzi del 2021), di cui circa 2 milioni di EUR (a prezzi correnti) corrisponderanno a un risparmio sul bilancio UE dovuto al trasferimento di FIU.net dalla Commissione all'AMLA a partire dalla metà del 2025 (primo anno in cui il trasferimento di FIU.net dalla Commissione all'Autorità è realisticamente possibile).</p>
Articolo 38 (par. 1-4)	N.A.	<p>L'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. Sono di natura tecnica, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate o in relazione alla particolare urgenza della questione.</p> <p>Entro tre mesi dal ricevimento del</p>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo.
Articolo 39 (par. 1-3)	N.A.	Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata.
Articolo 40 (par. 1-3)	N.A.	Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione.
Articolo 41 (par. 1-2)	N.A.	Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.
Articolo 42 (par. 1-4)	N.A.	L'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione da sottoporre alla Commissione per la loro adozione.
Articolo 43 (par. 1-3)	N.A.	Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti o raccomandazioni. Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		raccomandazione, ciascuna autorità di supervisione stabilisce se conformarsi o meno.
Articolo 44 (par. 1-3)	N.A.	Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con il suo settore di competenza.
Articolo 45	N.A.	La struttura dell'Autorità prevede: 1) un consiglio generale; 2) un comitato esecutivo; 3) un presidente dell'Autorità; 4) un direttore esecutivo; 5) una commissione amministrativa del riesame.
Articolo 46 (par. 1-5)	N.A.	Il consiglio generale può assumere la composizione di supervisione o la composizione FIU.
Articolo 47	N.A.	Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti.
Articolo 48 (par. 1-3)	N.A.	I membri del consiglio generale, in entrambe le composizioni, agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme.
Articolo 49 (par. 1-7)	N.A.	Il consiglio generale adotta i progetti di norme tecniche di regolamentazione ma anche raccomandazioni, orientamenti. Esso, nella composizione adeguata





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		a seconda della materia, adotterà tutti gli strumenti normativi, i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti e raccomandazioni. Il consiglio generale nella composizione di supervisione può inoltre emettere un parere in merito a qualsiasi decisione nei confronti di soggetti obbligati selezionati sottoposti a supervisione diretta predisposta dal gruppo di supervisione congiunto prima della decisione finale presa dal comitato esecutivo.
Articolo 50 (par. 1-5)	N.A.	Le decisioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo alcune decisioni che richiedono la maggioranza qualificata.
Articolo 51 (par. 1-6)	N.A.	Il consiglio generale tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.
Articolo 52 par. (1-7)	N.A.	Il comitato esecutivo è composto da: a) il presidente dell'Autorità; b) cinque membri a tempo pieno; c) un rappresentante della Commissione. La durata del mandato dei cinque membri del comitato esecutivo è di quattro anni.
Articolo 53 (par. 1-7)	N.A.	Si prevede il comitato esecutivo, quale l'organo direttivo



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		dell'Autorità. Esso adotterà le decisioni nei confronti dei singoli soggetti obbligati o delle singole autorità di supervisione laddove l'Autorità agirà in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati o come supervisore indiretto di soggetti obbligati non selezionati o di soggetti obbligati non finanziari, avendo poteri di sorveglianza specifici nei confronti delle loro autorità di supervisione. Il comitato esecutivo prenderà anche le decisioni riguardanti il progetto di bilancio e altre questioni relative all'amministrazione, alle operazioni e al funzionamento dell'Autorità. Per quanto concerne tali decisioni particolari, un rappresentante della Commissione avrà diritto di voto.
Articolo 54 (par. 1-4)	N.A.	Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale e annuale.
Articolo 55 (par. 1-3)	N.A.	Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell'Autorità è decisivo.
Articolo 56 (par. 1-3)	N.A.	Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze.*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		riconosciuto e all'esperienza, a seguito di una procedura di selezione aperta.
Articolo 57 (par. 1-2)	N.A.	Il presidente rappresenterà l'Autorità e sarà competente per la preparazione del lavoro del consiglio generale e del comitato esecutivo.
Articolo 58 (par. 1-6)	N.A.	Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione, assicura la gestione dell'Autorità, risponde al comitato esecutivo. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni.
Articolo 59 (par. 1-3)	N.A.	Il direttore esecutivo sarà incaricato della gestione quotidiana dell'Autorità e sarà responsabile amministrativamente per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, le risorse, il personale e gli approvvigionamenti presso l'Autorità.
Articolo 60 (par. 1-3)	N.A.	L'Autorità istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall'Autorità. In questa sede si valuta la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento. Composta da cinque persone, decide a maggioranza.
Articolo 61 (par. 1-3)	N.A.	I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati per un



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta. Essi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse.
Articolo 62 (par. 1-6)	N.A.	La richiesta di riesame è presentata per iscritto da qualsiasi persona fisica o giuridica cui sia rivolta la decisione o che sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione.
Articolo 63 (par. 1-4)	N.A.	I membri della commissione amministrativa del riesame non partecipano al procedimento di riesame se vi hanno un interesse personale o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata. Per gli stessi motivi possono essere ricusati dalle parti del procedimento di riesame.
Articolo 64 (par. 1-4)	N.A.	Tutte le entrate e le spese dell'Autorità e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità. Le entrate sono costituite da un contributo dell'Unione, le commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati, i contributi finanziari volontari. Le spese dell'Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi di esercizio.
Articolo 65 (par. 1-6)	N.A.	L'Autorità applica una commissione annuale per le attività di supervisione. La base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione per un



*Ministero  
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		determinato anno è la spesa relativa alla supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati selezionati e non selezionati tenuti a corrispondere detta commissione nell'anno in questione.
Articolo 66 (par. 1-8)	N.A.	Il comitato esecutivo adotta il bilancio dell'Autorità. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.
Articolo 67 (par. 1-2)		Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Autorità e trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.
Articolo 68 (par. 1-8)		Entro il 1° luglio il contabile dell'Autorità trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio finanziario.
Articolo 69		Le regole finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione.
Articolo 70 (par. 1-3)		Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applica all'Autorità senza



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/715.</p> <p>L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF.</p>
Articolo 71 (par. 1-3)		<p>L'Autorità istituisce una governance informatica interna a livello del direttore esecutivo che stabilisce e gestisce il bilancio per le tecnologie dell'informazione e assicura la presentazione di relazioni periodiche al comitato esecutivo</p>
Articolo 72 (par. 1-4)		<p>L'Autorità risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento; infatti trasmette annualmente a questi ultimi una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento.</p>
Art. 73 (par. 1-5)		<p>Al personale dell'Autorità, in relazione a tutte le questioni non disciplinate nel presente regolamento, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.</p>
Articolo 74		<p>All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi</p>



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		e sulle immunità del TUE e del TFUE.
Articolo 75 (par. 1-5)		I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Articolo 76 (par. 1-2)		L'Autorità adotta norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Articolo 77 (par. 1-2)		L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.
Articolo 78 (par. 1-3)		Ove necessario l'Autorità coopera con le autorità non preposte all'AML/CFT
Articolo 79		Cooperazione nel contesto dei partenariati pubblico-privato (PPP). L'Autorità può partecipare ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione o dalle FIU, qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati.
Articolo 80 (par. 1-2)		L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea.
Articolo 81 (par. 1-4)		L'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi.
Articolo 82 (par. 1-5)		Per quanto riguarda l'accesso ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
Articolo 83 (par. 1-3)		Per quanto riguarda il regime linguistico, all'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.
Articolo 84 (par. 1-2)		Il trattamento dati personali è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico L'Autorità elabora orientamenti e raccomandazioni previa autorizzazione della Commissione; inoltre consulta il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

Articolo 85 (par. 1-2)		In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risponde per i danni cagionati da essa stessa o dal suo personale nell'esercizio delle funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente su tali controversie.
Art. 86 (par. 1-6)		La commissione dopo aver consultato gli esperti di ciascuno Stato membro può adottare un atto delegato. Lo stesso è notificato contestualmente a Parlamento europeo e Consiglio.
Articolo 87 (par. 1-2)		L'Autorità conclude un accordo con lo Stato membro ospitante per quanto riguarda la sede e le condizioni operative.
Articolo 88 (par. 3-6)		Entro il 31 dicembre 2029, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità.
Articolo 89		Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
Articolo 90		Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010
Articolo 91		Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010
Articolo 92		La Commissione è competente per l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità fino alla data in cui essa diventa operativa, ossia il 1° gennaio 2024.
Articolo 93		Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE

		<p>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p> <p>Tuttavia, gli articoli 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 e 87 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>
--	--	--